II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1993

relativa all'approvazione di certi emendamenti dell'accordo concernenti la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn)

(93/540/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che con la decisione 84/358/CEE [4] il Consiglio ha approvato in data 28 giugno 1984 l'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn), firmato a Bonn il 13 settembre 1983;

considerando che le parti contraenti dell'accordo, nel corso della prima riunione tenutasi a Bonn dal 19 al 22 settembre 1989, si sono pronunciate in favore di numerosi emendamenti che si prefiggono di inserire nel testo dell'accordo le norme relative alle attività di sorveglianza dell'inquinamento, al fine di assicurare l'applicazione dei paragrafi da 46 a 50 della dichiarazione ministeriale adottata in occasione della seconda conferenza internazionale per la protezione del Mare del Nord che si è riunita a Londra il 24 e 25 novembre 1987;

considerando che le parti contraenti hanno anche deciso di modificare la delimitazione dello Skagerrak, come figura nell'articolo 2, lettera a) dell'accordo;

considerando che l'entrata in vigore degli emendamenti richiede la loro approvazione da parte di tutte le parti contraenti, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2 dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Gli emendamenti all'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) adottati dalle parti contraenti durante la prima riunione tenutasi a Bonn dal 19 al 22 settembre 1989 sono approvati a nome della Comunità economica europea.

Il testo della decisione concernente tali emendamenti è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità economica europea alla notifica dell'atto di approvazione presso il governo depositario come previsto all'articolo 16, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

[1] GU n. C 114 del 5. 5. 1992, pag. 13.
[2] GU n. C 42 del 15. 2. 1993, pag. 36.
[3] GU n. C 287 del 4. 11. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 7.